Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 12 marzo 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

Regione Marche

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1980, n. **1083.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani di Macerata ad acquistare un immobile.

N. 1083. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani di Macerata, viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di L. 12.600.000, un appartamento al terzo piano dello stabile sito in Macerata, galleria del Commercio, 10, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 67, particella 208 sub 31, di proprietà del sig. Wolframo Pierangeli, come da atto di compravendita 28 giugno 1961, n. 7191 di repertorio, a rogito dott. Giulio Acquaticci, notaio in Macerata, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1981
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 142

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1980, n. **1084.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Avellino ad acquistare un immobile.

N. 1084. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Avellino, viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di L. 23.695.000, un appartamento al primo piano dello stabile sito in Avellino, via S. Soldi, 15, insistente su un terreno censito al nuovo catasto terreni al foglio 21, particelle 552, 527 e 552/1/3, di proprietà del sig. Alberto Santaniello, come da atto di compravendita 30 aprile 1965, n. 21247 di repertorio, a rogito dott. Domenico Sarno, notaio in Avellino, da adibire ad uffici.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1981
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 143

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1980, n. **1085.**

Autorizzazione alla Federazione nazionale casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1085. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la Federazione nazionale casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di L. 80.000.000, l'immobile nella struttura al rustico rappresentato dal fabbricato sito in Roma, via dei Frentani, 6-8, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 596, particelle sub 29, 30, 31, 32, 33, 34, di proprietà del sig. Renato Armellini; viene altresì autorizzato il completamento dei lavori in appalto dello stesso immobile per il prezzo di L. 117.743.000 previsti dall'appalto, di L. 11.022.834 e di L. 4.034.879 per opere in economia non previste in contratto, come risulta dall'atto di compravendita 15 giugno 1960, n. 38481 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Intersimone, notaio in Roma, e dal contratto di appalto 15 giugno 1960 a rogito stesso notaio.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1981
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 144

DECRETO-LEGGE 7 marzo 1981, n. **57.**

Intervento straordinario a favore della pesca marittima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per un intervento straordinario a favore della pesca marittima, in attesa dell'emanazione di provvedimenti organici per la razionalizzazione e il riordino del settore, considerato anche che con il 31 dicembre 1980 sono scadute le misure di sostegno di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 57;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione di provvedimenti organici per la razionalizzazione e il riordino della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile è autorizzato alla concessione del contributo di cui all'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 57, anche per il primo semestre dell'esercizio finanziario 1981, con decorrenza dal 1° gennaio 1981.

Il contributo di cui al precedente comma è esteso anche alle navi adibite alla pesca professionale marittima oltre gli Stretti.

L'erogazione del contributo, che avrà carattere di degressività, avverrà con cadenza trimestrale.

Art. 2.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 57.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1981, valutato in lire 21 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — COMPAGNA — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1981
Atti di Governo, registro n. 32, *foglio n.* 8

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1980.

Assegnazione alla regione Emilia-Romagna della somma di L. 3.396.471.645 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale (anno 1979) ai sensi della legge n. 412/75.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81;

Visto l'art. 113 della predetta legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 ed il bilancio di previsione per il triennio 1980-82;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il secondo programma triennale di edilizia scolastica 1978-80;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e dei lavori pubblici del 21 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 280, con il quale sono stati attribuiti alla regione Emilia-Romagna i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 28 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 347, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Emilia-Romagna la somma di L. 682.237.250, quale anticipo del 5%, relativamente al 1979, secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione n. 9070 del 7 ottobre 1980, resa dall'assessore competente della regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di L. 3 miliardi 396.471.645, a carico dell'esercizio finanziario 1979;

Considerato che tale importo trova copertura ed esaurisce i fondi disponibili, relativi al 1979;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Emilia-Romagna è assegnata la somma di L. 3.396.471.645, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980, in conto residui di stanziamento 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 57

(1349)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1980.

Assegnazione alla regione Piemonte della somma di lire 2.948.051.925 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale (1979) ai sensi della legge n. 412/75.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81;

Visto l'art. 113 della predetta legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 ed il bilancio di previsione per il triennio 1980-82;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per il secondo programma triennale di edilizia scolastica 1978-80;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro dei lavori pubblici del 3 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 232, con il quale sono stati attribuiti alla regione Piemonte i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 289, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Piemonte la somma di L. 846.945.000, quale anticipo del 5%, relativamente al 1979, secondo programma triennale 1978-80;

Viste le dichiarazioni n. 32987 e n. 32989, rese entrambe dall'assessore competente della regione Piemonte, con le quali si chiede la somministrazione degli importi, rispettivamente, di L. 2.064.337.093 e di L. 883.714.832, relativamente al secondo programma triennale 1978-80;

Considerato che le due sopra menzionate somme richieste trovano copertura nei fondi, ancora disponibili, relativi al 1979, secondo programma triennale;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Piemonte è assegnata la somma di lire 2.948.051.925, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul capitolo 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980, in conto residui di stanziamento 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1981
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 92

(1347)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1980.

Assegnazione alla regione Lombardia della somma di lire 20.835.909.920 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel primo programma triennale (anno 1978) ai sensi della legge n. 412/75.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsone dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 - primo provvedimento);

Vista la legge n. 149/80, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 ed il bilancio di previsione per il triennio 1980-82;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 9 ottobre 1975, con il quale viene approvato il piano di riparto fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il primo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 40, con il quale è stata erogata alle regioni a statuto ordinario la somma di L. 13 miliardi 155.607.200, quale anticipo del 5% della disponibilità per il 1978 (primo programma);

Viste la nota n. 6459, del 24 novembre 1980 e l'allegata dichiarazione, rese entrambe dall'assessore competente della regione Lombardia, con le quali si chiede, ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, l'erogazione dell'importo di L. 13.140.894.651, relativamente al primo programma di edilizia scolastica;

Viste la nota n. 6552, del 26 novembre 1980 e l'allegata dichiarazione, rese entrambe dall'assessore competente della regione Lombardia, con le quali si chiede, ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, l'erogazione dell'importo di L. 5.459.292.325, relativamente al primo programma triennale di edilizia scolastica;

Viste la nota n. 6553 del 28 novembre 1980 e l'allegata dichiarazione, rese entrambe dall'assessore competente della regione Lombardia, con le quali si chiede, ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, l'erogazione dell'importo di L. 5.754.338.000, relativamente al primo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che la somma, complessivamente richiesta con le tre sopra menzionate dichiarazioni, ammonta a L. 24.354.524.976, mentre le disponibilità residue, relative al 1978, primo programma, ammontano a L. 20 miliardi 835.909.920;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Lombardia è assegnata la somma di L. 20.835.909.920, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1980, in conto residui di stanziamento per il 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 94

(1348)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di una opzione e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. « Lavoro & Sicurtà », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande della società per azioni « Lavoro & Sicurtà » con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore e di condizioni di polizza, nonché di una opzione a scadenza;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore e le sottoindicate condizioni di polizza ed opzione a scadenza, presentate dalla società per azioni « Lavoro & Sicurtà », con sede in Milano:

tariffa I relativa all'assicurazione a vita intera a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 5186 del 30 novembre 1964);

tariffa 12 relativa all'assicurazione a vita intera su due teste a premio annuo pagabile al massimo sino all'85° anno di età fittizia comune, di un capitale pagabile al primo decesso (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 5186 del 30 novembre 1964);

tariffa I d relativa all'assicurazione a vita intera a premio annuo temporaneo decrescente del 3,50% o del 4% dal secondo anno di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 5186 del 30 novembre 1964);

tariffa I u relativa all'assicurazione intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 5186 del 30 novembre 1964);

tariffa XII a relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita. se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 4796 del 27 marzo 1963);

tariffa XXXIII relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 3,50 % dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza (in sostituizone dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 4796 del 27 marzo 1963);

tariffa XXXVI relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% del secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

tariffa I u 2 relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa III a/5 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, di un capitale crescente del 5% dal secondo anno, e pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa III a 10 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa III a c/10 relativa all'assicurazione temporanea, per il caso di morte, a premio annuo costante di un capitale crescente del 10% in progressione geometrica, dal secondo anno di assicurazione e pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa III a 2 relativa all'assicurazione temporanea, su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa III u 2 relativa all'assicurazione temporanea su due teste a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa III c relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso dei premi pagati — di parte dei premi pagati — del

50% dei premi pagati — in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto;

tariffa XII a 2 relativa all'assicurazione mista su due teste a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 22 ottobre 1930);

tariffa XII u relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 10 maggio 1938);

tariffa XII u 2 relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate;

tariffa VIII u index relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza (da utilizzare come complementare e per contratti in forma collettiva);

tariffa XIII relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato a quell'epoca (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 5186 del 30 novembre 1964);

tariffa III ud/m relativa all'assicurazione: temporanea per il caso di morte, a premio annuo non limitato, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12n pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa II index relativa all'assicurazione a premio annuo limitato di una rendita vitalizia da pagarsi in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato dall'epoca del sinistro, ed all'assicurazione di ulteriori coperture legate alla morte dell'assicurato ed alla morte della beneficiaria.

condizioni particolari di polizza della tariffa I;

condizioni particolari di polizza della tariffa I 2;

condizioni particolari di polizza della tariffa I d;

condizioni particolari di polizza della tariffa I u;

condizioni particolari di polizza della tariffa XII a;

condizioni particolari di polizza della tariffa XII a 2;

condizioni particolari di polizza della tariffa XII u;

condizioni particolari di polizza della tariffa XXXIII;

condizioni particolari di polizza della tariffa XXXVI;

condizioni particolari di polizza alla tariffa I u2;

condizioni particolari di polizza della tariffa III a/5;

condizioni particolari di polizza della tariffa II a/10;

condizioni particolari di polizza della tariffa III ac/10;

condizioni particolari di polizza della tariffa XII u 2;

condizioni particolari di polizza della tariffa II index;

condizioni particolari di polizza della tariffa VIII u/index;

condizioni particolari di polizza della tariffa XIII;

condizioni particolari di polizza della tariffa III a e 5;

condizioni particolari di polizza della tariffa III c;

condizioni particolari di polizza della tariffa VIII;

condizioni particolari di polizza della tariffa VIII c;

condizioni particolari di polizza della tariffa VIII u;

condizioni particolari di polizza della tariffa VIII cu;

Condizioni particolari di polizza della tariffa XX;

condizioni particolari di polizza della tariffa IX compl.;

condizioni particolari di polizza della tariffa XXXIII compl.;

condizioni particolari di polizza della tariffa XXXVI compl.;

condizioni particolari di polizza della tariffa I index;

condizioni particolari di polizza della tariffa VII index;

condizioni particolari di polizza della tariffa VIII index;

condizioni particolari di polizza della tariffa VIII c index;

condizioni particolari di polizza della tariffa XII index N;

condizioni particolari di polizza della tariffa XII index S;

condizioni particolari di polizza della tariffa VII Spec.;

condizioni particolari di polizza della tariffa R VIII c;

condizioni particolari di polizza della tariffa R VIII c e 3;

condizioni particolari di polizza della tariffa R XII;

condizioni particolari di polizza della tariffa R XII e 3;

condizioni generali per le assicurazioni di rendite vitalizie immediate;

condizioni particolari di polizza della tariffa VIII c u/index;

condizioni particolari di polizza della tariffa XII index;

condizioni per l'assicurazione complementare del rischio di invalidità totale e permanente;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto in una assicurazione a vita intera (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 5187 del 30 novembre 1964);

condizioni particolari di polizza della tariffa VII c index const.;

condizioni particolari di polizza della tariffa VIII c index N;

condizioni particolari di polizza della tariffa VIII c index S.

Roma, addì 30 gennaio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(1484)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1981.

Fissazione del limite di fecce liquide naturali di vino per la preparazione dell'acquavite di vinaccia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 385 recante modifiche ad alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 465, recante modifiche ad alcuni articoli delle leggi summenzionate;

Visto il secondo comma dell'art. 4 della legge 13 agosto 1980, n. 465;

Decreta:

L'impiego di fecce liquide naturali di vino, per la preparazione dell'acquavite di vinaccia, è consentito nella misura massima del 10% in peso rispetto a quello delle vinacce.

L'alcool proveniente dalle fecce non può, tuttavia, superare il 25% del volume anidro dell'acquavite ottenuta.

Roma, addì 23 febbraio 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

(1342)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1981.

Approvazione della deliberazione del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari concernente il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi dei periti agrari per il biennio 1982-83.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 26, lettera *g*), della legge 28 marzo 1968, n. 434;

Esaminata la deliberazione in data 23 gennaio 1981, con la quale il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, ha stabilito, per il biennio 1982-83, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi dei periti agrari;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 23 gennaio 1981 del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, allegata al presente decreto, che stabilisce per il biennio 1982-83, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi dei periti agrari.

Roma, addì 28 febbraio 1981

p. *Il Ministro*: GARGANI

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

DELIBERAZIONE INTEGRALE ADOTTATA DAL CONSIGLIO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI, IN DATA 23 GENNAIO 1981, AI SENSI DELLA LEGGE 28 MARZO 1968, N. 434 SUL «LIMITE MASSIMO DEL CONTRIBUTO ANNUALE DA CORRISPONDERSI DAGLI ISCRITTI NEGLI ALBI E NEGLI ELENCHI SPECIALI AI CONSIGLI DEI COLLEGI DEI PERITI AGRARI».

Il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, a norma dell'art. 26, lettera *g*), della legge 28 marzo 1968, n. 434, ha deliberato, in data 23 gennaio 1981, di stabilire, per il biennio 1982-83, in L. 50.000 (cinquantamila) il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi dei periti agrari.

Il presidente
ALUISETTI

Il consigliere segretario
BORDONI

(1395)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1981.

Approvazione della deliberazione del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari concernente la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 26, lettera *h*), della legge 28 marzo 1968, n. 434;

Esaminata la deliberazione in data 23 gennaio 1981 con la quale il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari ha determinato per il 1982 la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 23 gennaio 1981 del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, allegata al presente decreto, che determina per il 1982 la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

Roma, addì 28 febbraio 1981

p. *Il Ministro*: GARGANI

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

DELIBERAZIONE INTEGRALE ADOTTATA DAL CONSIGLIO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI, IN DATA 23 GENNAIO 1981, AI SENSI DELLA LEGGE 28 MARZO 1968, N. 434 SULLA «MISURA DEL CONTRIBUTO DA CORRISPONDERSI DAGLI ISCRITTI NEGLI ALBI E NEGLI ELENCHI SPECIALI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI».

Il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, a norma dell'art. 26, lettera *h*), della legge 28 marzo 1968, n. 434, ha deliberato, in data 23 gennaio 1981, di stabilire, per l'anno 1982, in L. 5.000 (cinquemila) la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali al consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari.

Il presidente
ALUISETTI

Il consigliere segretario
BORDONI

(1396)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1981.

Costo effettivo, per il bimestre marzo-aprile 1981, dei mutui previsti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a favore dell'edilizia rurale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale e, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visto il decreto del 14 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 24 agosto 1979, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1981, con cui è stato fissato nella misura del 15 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1981 e stabilita nella misura dell'1,75 % la commissione per l'anno 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 15,40 % per il bimestre marzo-aprile 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,40 % per il bimestre marzo-aprile 1981.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari al 17,15 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(1473)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1981.

Costo effettivo, per il bimestre marzo-aprile 1981, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica ed, in particolare l'art. 42 riguardante la determinazione del tasso d'interesse dei mutui previsti dall'art. 41 della medesima legge, a favore di comuni e consorzi di comuni per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

Visto il decreto del 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 26 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1981, con cui è stato fissato nella misura del 15 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1981 e stabilita nella misura dell'1,75 % la commissione per l'anno 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 15,40 % per il bimestre marzo-aprile 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,40 % per il bimestre marzo-aprile 1981.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari al 17,15 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(1469)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1981, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3 il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli

istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1981, nella misura del 17,15 % e che detto tasso è così composto:

a) 15,25 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 15,80 % per il bimestre marzo-aprile 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,80 % per il bimestre marzo-aprile 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 17,70 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(1465)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1981.

Attribuzione ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, nelle province di trascurabile importanza olivicola, dei compiti assegnati alle commissioni provinciali olio, relativamente alla campagna 1980-81.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, recante norme sull'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8;

Visto in particolare l'art. 16, comma primo, di detto decreto, ai sensi del quale, per la corresponsione dell'aiuto alla produzione per l'olio d'oliva della campagna 1979-80, continua ad avere efficacia la disposizione contenuta nel decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modificazioni, secondo cui nelle province dove la produzione dell'olio di oliva ha importanza trascurabile il Ministero dell'agricoltura e delle foreste attribuisce al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura i compiti assegnati alla commissione provinciale olio prevista da detti provvedimenti legislativi;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2941/80 del 13 novembre 1980, recante norme per il pagamento dell'aiuto alla produzione per l'olio di oliva e di sansa prodotto nella campagna 1980-81;

Visto il proprio decreto 25 novembre 1980, recante disposizioni relative all'aiuto predetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 3 dicembre 1980;

Considerato che, ai fini degli adempimenti relativi alla corresponsione dell'aiuto alla produzione per l'olio di oliva e di sansa della campagna 1980-81, occorre applicare la citata disposizione sulla assegnazione al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura dei compiti attribuiti alla commissione provinciale olio;

Decreta:

I compiti spettanti per legge alla commissione provinciale olio di cui all'art. 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modifiche, sono attribuiti, per la campagna 1980-81, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle seguenti province, nelle quali la produzione dell'olio di oliva ha importanza trascurabile: Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Gorizia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia e Vercelli.

Nell'espletamento dei compiti suddetti dovranno essere seguiti i criteri indicati nel regolamento (CEE) della commissione n. 2941/80 del 13 novembre 1980 ed applicate le disposizioni riguardanti la materia, contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1980, citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(1513)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1981, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464 e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la varia-

zione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1981, nella misura del 17,15 % e che detto tasso è così composto:

a) 15,25 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 31 marzo 1977 è pari al 15,80 % per il bimestre marzo-aprile 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,80 % per il bimestre marzo-aprile 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 17,70 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(1463)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1981, ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e succesive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1981, nella misura del 17,15 % e che detto tasso è così composto:

a) 15,25 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 12 aprile 1977 è pari al 15,80 % per il bimestre marzo-aprile 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,80 % per il bimestre marzo-aprile 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 17,70 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(1462)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1981.

Variazione automatica per il bimestre marzo-aprile 1981 del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabili-

sce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1981, nella misura del 17,15 % e che detto tasso è composto:

15,25 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 13 aprile 1977 è pari al 15,80 % per il bimestre marzo-aprile 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,80 % per il bimestre marzo-aprile 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 17,70 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(1460)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1981.

Costo effettivo, per il bimestre marzo-aprile 1981, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, ed in particolare, l'art. 6 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dall'art. 4 del provvedimento legislativo stesso;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1981, con cui è stato fissato nella misura del 15 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1981 e stabilita nella misura dell'1,75 % la commissione per l'anno 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 15,40 % per il bimestre marzo-aprile 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,40 % per il bimestre marzo-aprile 1981.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari al 17,15 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(1468)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1981, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto del 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 27 gennaio 1978, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1981, nella misura del 16,90 % e che detto tasso è così composto:

a) 15,25 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 23 dicembre 1977, è pari al 15,80 % per il bimestre marzo-aprile 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,80 % per il bimestre marzo-aprile 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 17,45 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(1466)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1981.

Costo effettivo, per il bimestre marzo-aprile 1981, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972 n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto ed, in particolare, l'art. 4 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta, viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1981, con cui è stato fissato nella misura del 15 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio febbraio 1981 e stabilita nella misura dell'1,75 % la commissione per l'anno 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 15,40 % per il bimestre marzo-aprile 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,40 % per il bimestre marzo-aprile 1981.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari al 17,15 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(1472)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1981, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il C.I.C.R.;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore e, in particolare, l'art. 7, quarto comma, il quale, per i criteri di determinazione del tasso di riferimento, rinvia all'art. 20 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1981, nella misura del 17,15 % e che detto tasso è così composto:

a) 15,25 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio della provvista dei fondi, per il settore

in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 15,80 % per il bimestre marzo-aprile 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,80 % per il bimestre marzo-aprile 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 17,70 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(1464)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1981.

Tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, nel bimestre marzo-aprile 1981, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto in data 19 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1980, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 51 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 343 del 16 dicembre 1980, con il quale è stato determinato il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate e dalle leggi regionali recanti agevolazioni creditizie a favore del settore turistico-alberghiero;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica dei tassi di riferimento, con periodicità bimestrale, in relazione al variare del costo medio della provvista effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito fondiario ed edilizio, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno con le modalità previste dallo stesso articolo;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1981, nella misura del 16,75 % e che detto tasso è così composto:

a) 15 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 19 agosto 1980, è pari al 15,40 % per il bimestre marzo-aprile 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi, effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito fondiario ed edilizio, per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,40 % per il bimestre marzo-aprile 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 17,15 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(1467)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1981.

Costo effettivo, per il bimestre marzo-aprile 1981, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, numero 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania, ed, in particolare, l'art. 15 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta, viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1981, con cui è stato fissato nella misura del 15 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio febbraio 1981 e stabilita nella misura dell'1,75 % la commissione per l'anno 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 15,40 % per il bimestre marzo-aprile 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,40 % per il bimestre marzo-aprile 1981.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre in questione è pari al 17,15 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(1471)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1981.

Variazione automatica per il bimestre marzo-aprile 1981 del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto 13 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 luglio 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1981, con cui è stato fissato nella misura del 15 % il costo medio della raccolta per il bimestre gennaio-febbraio 1981 e stabilita la commissione per l'anno corrente pari all'1,75 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 15,40 % per il bimestre marzo-aprile 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,40 % per il bimestre marzo-aprile 1981.

Tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione risulta pari al 17,15 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(1461)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1981.

Costo effettivo, per il bimestre marzo-aprile 1981, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata ed, in particolare, le disposizioni relative alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti stessi;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1981, con cui è stato fissato nella misura del 15 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1981 e stabilita nella misura dell'1,75 % la commissione per l'anno 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 15,40 % per il bimestre marzo-aprile 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,40 % per il bimestre marzo-aprile 1981.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari al 17,15 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(1470)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 364/81 del Consiglio, del 9 febbraio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1311/80 relativo alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1980, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati.

Regolamento (CEE) n. 365/81 della commissione, del 12 febbraio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 366/81 della commissione, del 12 febbraio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 367/81 della commissione, del 12 febbraio 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 368/81 della commissione, del 12 febbraio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 369/81 della commissione, del 12 febbraio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 370/81 della commissione, del 12 febbraio 1981, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 371/81 della commissione, del 12 febbraio 1981, che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni nel Benelux di indumenti esterni per donna (categoria 15 B) originari di Taiwan.

Regolamento (CEE) n. 372/81 della commissione, del 12 febbraio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 373/81 della commissione, del 12 febbraio 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 374/81 della commissione, del 12 febbraio 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 375/81 della commissione, del 12 febbraio 1981, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 376/81 della commissione, del 12 febbraio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1311/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1980, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 134 del 31 maggio 1980).

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3000/80 del Consiglio, del 28 ottobre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 315 del 24 novembre 1980).

Pubblicati nel n. L 41 *del* 13 *febbraio* 1981.

(45/C)

Regolamento (CEE) n. 377/81 della commissione, del 13 febbraio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 378/81 della commissione, del 13 febbraio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 379/81 della commissione, del 13 febbraio 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 380/81 della commissione, del 13 febbraio 1981, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 381/81 della commissione, del 13 febbraio 1981, che rinvia la data di presa in consegna e modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2329/79.

Regolamento (CEE) n. 382/81 della commissione, del 13 febbraio 1981, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Benelux e in Francia di alcuni prodotti tessili originari della Corea.

Regolamento (CEE) n. 383/81 della commissione, del 13 febbraio 1981, che modifica il regolamento n. 91/66/CEE per quanto concerne il numero delle aziende contabili nelle quattro circoscrizioni della Grecia per l'esercizio contabile 1981.

Regolamento (CEE) n. 384/81 della commissione, del 13 febbraio 1981, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sullo stirene monomero originario degli Stati Uniti d'America.

Decisione n. 385/81/CECA della commissione, del 13 febbraio 1981, relativa ad alcuni obblighi dei produttori comunitari di tubi d'acciaio.

Regolamento (CEE) n. 386/81 della commissione, del 13 febbraio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 42 *del* 14 *febbraio* 1981.

(46/C)

Regolamento (CEE) n. 387/81 del Consiglio, del 10 febbraio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1111/77 che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 388/81 del Consiglio, del 10 febbraio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1592/80 relativo all'applicazione dei regimi di quote di produzione nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio per il periodo 1° luglio 1980-30 giugno 1981.

Regolamento (CEE) n. 389/81 del Consiglio, del 10 febbraio 1981, relativo all'assegnazione di una quota di produzione nel settore dell'isoglucosio per il periodo dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980.

Regolamento (CEE) n. 390/81 della commissione, del 16 febbraio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 391/81 della commissione, del 16 febbraio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 392/81 della commissione, del 16 febbraio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2890/80 per quanto concerne i prodotti del settore delle carni bovine che possono formare oggetto di acquisti all'intervento.

Regolamento (CEE) n. 393/81 della commissione, del 16 febbraio 1981, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica del Pakistan a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 394/81 della commissione, del 16 febbraio 1981, relativo alla sospensione della gara permanente in materia di esportazione di zucchero greggio di canna di cui al regolamento (CEE) n. 199/81.

Regolamento (CEE) n. 395/81 della commissione, del 16 febbraio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 396/81 della commissione, del 16 febbraio 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 44 *del* 17 *febbraio* 1981.

(47/C)

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 397/81 del Consiglio, del 10 febbraio 1981, che fissa le tabelle degli stipendi e gli altri elementi della retribuzione a seguito del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81 relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché dei coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni.

Pubblicato nel n. L 46 *del* 19 *febbraio* 1981.

(48/C)

Regolamento (CEE) n. 398/81 del Consiglio, del 9 febbraio 1981, che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare ai pescherecci battenti bandiera della Norvegia.

Regolamento (CEE) n. 399/81 della commissione, del 17 febbraio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 400/81 della commissione, del 17 febbraio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 401/81 della commissione, del 13 febbraio 1981, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia, in Italia e nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 402/81 della commissione, del 17 febbraio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli antibiotici, diversi dalla tetraciclina, della voce doganale ex 29.44, originari della Cina che beneficia delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Pubblicati nel n. L 45 *del* 18 *febbraio* 1981.

(49/C)

Regolamento (CEE) n. 403/81 della commissione, del 18 febbraio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 404/81 della commissione, del 18 febbraio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 405/81 della commissione, del 18 febbraio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 406/81 della commissione, del 18 febbraio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 407/81 della commissione, del 18 febbraio 1981, che fissa la restituzione all'esportazione dello zucchero candito.

Regolamento (CEE) n. 408/81 della commissione, del 18 febbraio 1981, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2253/80, recante modalità d'applicazione, per la campagna viticola 1980/1981, della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola.

Regolamento (CEE) n. 409/81 della commissione, del 18 febbraio 1981, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2325/80 per quanto concerne la data di presentazione delle domande di autorizzazione dei contratti di consegna alla distillazione.

Regolamento (CEE) n. 410/81 della commissione, del 18 febbraio 1981, recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 2872/79 per quanto concerne la data limite delle operazioni di distillazione dei vini.

Regolamento (CEE) n. 411/81 della commissione, del 18 febbraio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3383/80 relativo alla messa in vendita per l'esportazione verso la Polonia dei semi di colza detenuti dagli organismi d'intervento danese e francese.

Regolamento (CEE) n. 412/81 della commissione, del 18 febbraio 1981, che fissa per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 413/81 della commissione, del 18 febbraio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 414/81 della commissione, del 18 febbraio 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 415/81 della commissione, del 18 febbraio 1981, che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il riso.

Regolamento (CEE) n. 416/81 della commissione, del 18 febbraio 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 417/81 della commissione, del 18 febbraio 1981, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 46 *del* 19 *febbraio* 1981.

(50/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze politiche:

Storia contemporanea.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze politiche:

programmazione economica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1434)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Concia Grano 12 L dell'impresa Sivam S.p.a., in Milano.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1981 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Concia Grano 12L (già Cariesam 12 L) concessa all'impresa SIVAM S.p.a., in Milano, con i decreti ministeriale 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1335)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 13 febbraio 1981 le seguenti aziende di credito sono state abilitate a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343:

Banca popolare di Merano - Soc. coop. a r.l., in Merano;
Banca popolare Sant'Angelo - Soc. coop. a r.l., in Licata;
Banca popolare di Bolzano - Soc. coop. a r.l., in Bolzano;
Banca popolare di Faenza - Soc. coop. per azioni a r.l., in Faenza.

(1499)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Determinazione dell'indennità di carica per i componenti del collegio dei revisori dell'Istituto postelegrafonici

Con decreto 18 febbraio 1981 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, l'indennità di carica da assegnare ai componenti del collegio dei revisori dell'Istituto postelegrafonici, a decorrere dal 1° ottobre 1980, è determinata come segue:

Presidente del collegio:

compenso fisso mensile lordo per l'attività svolta: L. 150.000;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali di amministrazione dell'Istituto, previsti per legge, per statuto o per regolamento: L. 20.000.

Revisori:

compenso fisso mensile lordo per l'attività svolta: L. 100.000;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali di amministrazione dell'Istituto, previsti per legge, per statuto o per regolamento: L. 20.000.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

(1408)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Arezzo:

« 106-AR »: « Stil-Or » di Lipparini Ernesto, in Terontola di Cortona.

Provincia di Genova:

« 141-GE »: « Gabriella » di Tasso Emilio, in Genova.

Provincia di Napoli:

« 303-NA »: Itam S.d.f. di Amato Raffaele & Itri Antonio, in Torre del Greco.

Provincia di Varese:

« 104-VA »: Borgo Antonio in Cassano Magnago.

Provincia di Vicenza:

« 512-VI »: Telatin Elena, in Vicenza;

« 856-VI »: Gonzato Costantino, in Pozzoleone;

« 893-VI »: Aurogrif di Sinigaglia Giuseppe & Dalla Chiara Renzo, in Vicenza;

« 952-VI »: Tomasi Alessandro, in Bolzano Vicentino;

« 994-VI »: Cose Così di Nardello Cosetta e Broccardo Agnese, in Santorso.

Provincia di Verona:

« 92-VR »: Meneghini Enzo, in Verona.

(1310)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti con la seguente circolare:

A 442 del 29 gennaio 1981, relativa ad importazione di prodotti siderurgici.

(1517)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della Cooperativa nuova Carnia - Soc. coop. a r.l., in Tolmezzo e nomina del commissario liquidatore

Con delibera 18 febbraio 1981, n. 547, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la Cooperativa nuova Carnia - Soc. coop. a r.l., in Tolmezzo (Udine), costituita il 20 maggio 1978, per rogito notaio Caminiti di Gemona, nominando commissario liquidatore il perito Pietro Morassi, con studio in Tolmezzo, via C. Battisti n. 3.

(1409)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 5 novembre 1980 dalla sig.ra Oriana Butkovic in Sanna di Mario e di Noretta Breccia, nata a Pola il 31 dicembre 1959, residente a S. Dorligo della Valle, località Bagnoli della Rosandra n. 266, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Bucconi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della sig.ra Oriana Butkovic è ridotto nella forma italiana di Bucconi.

Il sindaco del comune di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai n. IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 18 febbraio 1981

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(1203)

PREFETTURA DI CASERTA

Proroga della gestione commissariale del comune di Pietravairano

Con decreto prefettizio 3 gennaio 1981, la gestione commissariale del comune di Pietravairano è prorogata di novanta giorni a decorrere dal 19 febbraio 1981, in considerazione del breve lasso di tempo intercorrente tra la scadenza del termine di novanta giorni previsto per provvedere al rinnovo del consiglio comunale ed il prossimo turno elettorale nonchè della particolare eccezionale situazione provinciale connessa al sisma del 23 novembre scorso che ha colpito l'intero territorio provinciale. Il commissario prefettizio è incaricato della esecuzione del presente decreto da rendersi noto con apposito manifesto.

(976)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore nella carriera direttiva del ruolo tecnico statale delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria dei combustibili in San Donato Milanese).

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130, sul riordinamento delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744, sulla trasformazione della stazione per i combustibili, annessa all'istituto di chimica industriale del Politecnico di Milano, in stazione sperimentale per i combustibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949, n. 646, recante modifiche alla pianta organica della stazione sperimentale per i combustibili;

Visti i quadri 16/*b* e 34/*b* allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, concernente il ruolo organico delle carriere direttive e di concetto delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1971, registro n. 9, foglio n. 37, concernente la nuova pianta organica e la denominazione delle nuove qualifiche del personale delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1975, registro n. 13, foglio n. 275, riguardante le nuove piante organiche del personale delle stazioni sperimentali per l'industria dei combustibili e della seta, in Milano;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 338, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire concorsi per coprire nove posti di sperimentatore nella carriera direttiva del ruolo tecnico statale delle stazioni sperimentali per l'industria;

Considerato che dei predetti nove posti ne sono stati messi a concorso tre per la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma ed uno, riservato ai laureati in ingegneria chimica, per la stazione sperimentale per l'industria del vetro in Venezia-Murano, rispettivamente, con decreto ministeriale 1° agosto 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1979, registro n. 3, foglio n. 199, e con decreto ministeriale 31 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1979, registro n. 3, foglio n. 295;

Atteso che risulta disponibile un posto di sperimentatore nella stazione sperimentale per l'industria dei combustibili in San Donato Milanese;

Visto il parere n. 13/74, del 18 giugno 1974, espresso dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione sul programma d'esame per sperimentatore presso la stazione sperimentale per l'industria dei combustibili;

Visto il parere n. 10/79, del 3 dicembre 1979, espresso dalla seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, concernente l'inserimento del diritto comunitario nella prova orale dei concorsi per l'accesso e il passaggio alla carriera direttiva di alcuni ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico statale delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria dei combustibili in San Donato Milanese)

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di laurea in chimica, in chimica industriale o in ingegneria chimica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema semplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso, che deve essere chiaramente specificato, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'Università di Stato o legalmente riconosciuta presso cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) la lingua estera nella quale intendono sostenere il colloquio obbligatorio.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire, ove ne siano in possesso, i titoli (ad esempio diplomi di laurea, di specializzazione, di libera docenza, ecc.) ed ogni altro documento che riterranno utile per chiarire la loro posizione ai fini della valutazione di merito (ad esempio riconoscimenti vari riguardanti attività scientifiche, ecc.).

E' fatto obbligo di allegare alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati debitamente firmato.

Se i titoli consistono in pubblicazioni dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine utile per la presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentati in precedenza a questo o ad altri Ministeri.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686.

Art. 5.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio secondo il seguente programma:

Prova scritta:

svolgimento di un tema riguardante un argomento chimico-industriale attinente alla tecnologia dei combustibili, eventualmente corredato da calcoli di stechiometria industriale e di termodinamica applicata.

Prova pratica:

esecuzione di una analisi chimica o di una prova fisica mediante uno strumento di laboratorio.

Colloquio:

discussione dei risultati delle prove scritta e pratica;

interrogazione su argomenti oggetto del corso di laurea seguito dal candidato, con particolare riferimento a temi afferenti la chimica e la tecnologia dei combustibili;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

nozioni di diritto comunitario;

traduzione estemporanea di un testo di carattere tecnico da una delle seguenti lingue: inglese, francese o tedesca (a scelta del candidato).

Art. 6.

Valutazione dei titoli

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio concorsi trasmetterà alla predetta commissione tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 3.

Art. 7.

Svolgimento delle prove

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritta e pratica del concorso, stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, *nei giorni 28 e 29 maggio 1981, alle ore 8,30, in San Donato Milanese, presso la stazione sperimentale per l'industria dei combustibili, via Alcide De Gasperi, 3.*

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritta e pratica, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio attribuito ai titoli presentati.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito, che comprende il vincitore del concorso ed i candidati dichiarati idonei, sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

Le graduatorie del vincitore del concorso e dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine il vincitore dovrà presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non inferiore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 10.
Nomina del vincitore

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà nominato sperimentatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico statale delle stazioni sperimentali per l'industria e conseguirà la nomina a sperimentatore previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione dopo un periodo di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

E' esonerato dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.

Il vincitore che, nel termine stabilito, non assuma regolare servizio, senza giustificato motivo, presso la stazione sperimentale per l'industria dei combustibili in San Donato Milanese, decade dalla nomina.

Art. 11.
Trattamento economico

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico annuo lordo di L. 4.950.000 (corrispondente al parametro 250+10% iniziale), oltre gli altri assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1980

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1981
Registro n. 1 *Industria, foglio n.* 394

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . . cap. . . tel. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico statale delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria dei combustibili in S. Donato Milanese).

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perché . . . . (5);

8) di voler sostenere il colloquio obbligatorio di lingua . . . . . . (indicare inglese, francese o tedesca).

Alla presente domanda il sottoscritto allega, in duplice copia, l'elenco dei titoli che vengono prodotti.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . cap. . . tel. . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o

perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'Amministrazione . . . ., con la qualifica di . . . ., presso la quale è stato assunto il . ., ovvero di aver prestato servizio presso la amministrazione . . . con la qualifica di . . . . dal . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(1316)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, a trenta posti di missione presso le facoltà di magistero delle università degli studi e presso gli istituti superiori di magistero pareggiati, riservato agli insegnanti elementari di ruolo iscritti al corso di abilitazione alla vigilanza scolastica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 140 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Vista la legge 3 gennaio 1951, n. 41;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli, a trenta posti di missione per la frequenza del corso di vigilanza scolastica e per il conseguimento del relativo diploma di abilitazione, riservato agli insegnanti elementari di ruolo iscritti, alla data di pubblicazione del bando, al corso di abilitazione alla vigilanza delle scuole elementari delle facoltà di magistero delle università degli studi e degli istituti superiori di magistero pareggiati.

I posti di missione sono conferiti con decorrenza 10 settembre 1981.

La missione, da concedersi ad anni scolastici, cessa con la fine della frequenza del corso regolare degli studi.

La conservazione della missione è subordinata alla effettiva frequenza e al conseguimento, negli esami prescritti per ogni anno accademico, di una votazione media di 24/30 con non meno di 21/30 in ciascun esame.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione VI, deve essere inoltrata tramite il provveditore agli studi della provincia di titolarità al quale deve pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda e i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077).

Per le domande e i documenti recapitati a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario del provveditorato agli studi.

Il ritardo nella presentazione della domanda e dei documenti richiesti nel bando, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso; inoltre non saranno presi in considerazione, ai fini della eventuale valutazione, i documenti non redatti in conformità delle disposizioni vigenti.

La domanda deve essere corredata di:

1) un certificato attestante il servizio prestato quale insegnante elementare di ruolo. Per l'eventuale valutazione del servizio non di ruolo — sempreché sia stato riconosciuto ai fini giuridici, con provvedimento formale, ai sensi del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576, e dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 — il riconoscimento deve chiaramente risultare da annotazione apposta sul certificato di servizio che precisi la parte del servizio non di ruolo riconosciuta ai fini giuridici;

2) un certificato (rilasciato dalle università degli studi o dagli istituti universitari) dal quale risulti l'iscrizione al corso di vigilanza scolastica per l'anno accademico 1980-81.

Art. 3.

Il candidato che abbia già sostenuto esami per il corso di vigilanza può presentare, ai fini della valutazione, un certificato dal quale risulti la votazione riportata in ciascuno degli esami stessi.

Il candidato può allegare alla domanda altri titoli di studio o di carriera ed eventuali pubblicazioni che ritenga nel proprio interesse esibire.

Documenti e pubblicazioni non allegati alla domanda di ammissione al concorso, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata in concorsi precedenti. I documenti possono essere esibiti oltre che in originale e in copia notarile anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici e fotografici di cui alla tabella *B* annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962) autenticate ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Alla domanda il candidato deve unire l'elenco in duplice copia dei documenti e dei titoli presentati.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere in possesso di diplomi di laurea che consentano la partecipazione ai concorsi a posti di direttore didattico (vedi decreto ministeriale 21 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 dell'8 settembre 1979).

Il possesso di diplomi di laurea di cui al precedente comma ovvero la mancata dichiarazione di cui al medesimo precedente comma comportano la decadenza dalla partecipazione al concorso che viene bandito con il presente decreto.

Art. 4.

Il provveditore agli studi sottopone la domanda e la documentazione prodotta da ciascun candidato all'esame del consiglio scolastico provinciale il quale, sulla base degli atti presentati e degli elementi in possesso dell'amministrazione scolastica esprime motivato parere sulla idoneità del candidato ad essere ammesso al concorso di dui al presente decreto.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1952, n. 1969, forma la graduatoria di merito degli ammessi al concorso sulla base degli elementi indicati all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1952, n. 1969.

Roma, addì 26 febbraio 1981

Il Ministro: BODRATO

(1456)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia ed istologia patologica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(1451)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di storia medioevale e moderna posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste della norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(1452)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di filologia moderna posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(1453)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina del lavoro . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(1454)

Concorso a sette posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

cattedra di geometria . . . . posti 1

Facoltà di farmacia:

cattedra di fisiologia generale . . . . . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica neurologica . . . . . . » 5

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

La domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono pervenire al seguente indirizzo: rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, Bologna.

E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati. Il candidato, pertanto, dovrà specificare esattamente per quale istituto o cattedra intenda concorrere. Qualora, con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgeri all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(1449)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di elettronica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, Bologna.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(1447)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Sassari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

istituto di economia e politica agraria . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Sassari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Sassari.

(1455)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono pervenire al seguente indirizzo: rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, Genova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(1450)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di agente tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario della amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 2 del 1981 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 2 marzo 1981 è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1981, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 40, che approva la graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1980.

(1528)

MINISTERO DELLE FINANZE

Aumento del numero dei posti del concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso allievi sottufficiali della guardia di finanza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente il reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza;

Visto il proprio decreto n. 111589 in data 10 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1980, registro n. 29 Finanze, foglio n. 185, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per il reclutamento di cinquecento allievi sottufficiali per il contingente ordinario e cento allievi sottufficiali per quello di mare della guardia di finanza;

Vista la legge 2 dicembre 1980, n. 794, concernente l'adeguamento operativo della guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale;

Rilevato che per effetto dell'aumento di organico disposto dalla predetta legge n. 794/1980, alla data di nomina a vicebrigadiere degli allievi che saranno reclutati con il citato de-

creto ministeriale n. 111589/1980 (luglio 1983) si renderanno disponibili altri posti nel ruolo unico dei brigadieri e vicebrigadieri del contingente ordinario;

Ritenuto pertanto di dover elevare il numero dei posti messi a concorso per il contingente ordinario;

Decreta:

Il numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale n. 111589 in data 10 giugno 1980 per il reclutamento di allievi sottufficiali della guardia di finanza per il contingente ordinario è elevato a novecentocinquanta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1981
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 51

(1527)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione dell'istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 2 del 10 febbraio 1981 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione dell'istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma.

(1417)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Stralcio di sedi dal concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia

Il medico provinciale di Trapani rende noto che con proprio decreto 20 gennaio 1981, n. 278, è stato provveduto allo stralcio delle seguenti condotte ostetriche urbane, dal concorso, per titoli ed esami, per la copertura di posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni della provincia di Trapani al 30 novembre 1973, di cui al bando del 17 luglio 1974, n. 5098:

1) Poggioreale;
2) Santa Ninfa;
3) Trapani.

(1418)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Stralcio di sedi dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia

Con decreto del presidente della regione Lombardia 30 ottobre 1980, n. 441 San/Co, sono state stralciate dal bando di concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1978, le condotte mediche dei comuni di Galbiate e Mozzate nonchè la condotta medica consorziale Verderio Superiore-Verderio Inferiore.

(1419)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1981, n. 4.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 del 30 gennaio 1981*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Le autorizzazioni di spesa disposte per i seguenti capitoli sono confermate per l'anno 1981 ed i relativi fondi portati in diminuzione degli stanziamenti iscritti per l'anno 1980:

cap. 02003	L. 4.000.000.000
cap. 02004	» 8.000.000.000
cap. 09271	» 4.250.000.000

Art. 4.

I residui attivi iscritti al cap. 1211 denominato: « Assegnazione dei fondi per far fronte alle spese per l'impiego di prodotti immunizzanti nei casi in cui sia disposto obbligatoriamente per l'attuazione dei piani di profilassi e di polizia veterinaria (art. 5 della legge 23 gennaio 1970, n. 503) » sono trasferiti al cap. 1223 denominato: « Assegnazione di fondi per l'acquisto, conservazione e impiego di sieri, vaccini, presidi profilattici medicinali e di ogni altro prodotto necessario per interventi diagnostici, curativi, disinfettanti e disinfestanti, nonchè per altri interventi di zooprofilassi obbligatorie e contro le epizoozie ».

I residui passivi iscritti al cap. 01104: « Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento per la passività onerosa (leggi regionali 17 settembre 1974, n. 45; 9 giugno 1976, n. 59 e 31 gennaio 1979, n. 10) », ed al cap. 01386: « Spese per l'impiego di prodotti immunizzanti nei casi in cui sia disposto obbligatoriamente, per l'attuazione dei piani di profilassi e di polizia veterinaria (art. 5 della legge regionale 31 gennaio 1970, n. 503) » sono trasferiti rispettivamente al cap. 01103: « Concorso sugli interessi per il credito di esercizio alla cooperazione (leggi regionali 5 luglio 1976, n. 27 e 31 gennaio 1979, n. 10) » ed al capitolo 01389: « Spese relative all'acquisto, alla conservazione ed all'impiego di sieri, vaccini, presidi profilattici medicinali e di ogni altro prodotto necessario per gli interventi diagnostici immunizzanti, curativi, disinfettanti nonchè per altri interventi di zooprofilassi obbligatoria e contro le epizoozie ».

Art. 5.

Per effetto delle disposizioni contenute all'art. 9 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 48, gli impegni assunti anteriormente al 1° gennaio 1980 a carico dei capitoli 990021 e 990060 del bilancio 1979 sono contabilizzati rispettivamente ai capitoli 28201 e 28211 del bilancio regionale per l'anno 1980.

Art. 6.

Per l'utilizzazione da parte dei comuni e loro consorzi dei fondi iscritti in bilancio per l'anno 1980 al cap. 08121 è consentita la deroga dei termini e delle prescrizioni di cui al titolo IV della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59.

I residui passivi, accertati al 31 dicembre 1979 sul capitolo regionale 208007 del bilancio regionale 1979 sono trasferiti al cap. 08121 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1980.

Art. 7.

Per le finalità previste dalla legge regionale 23 aprile 1980, n. 22, è autorizzata la maggiore spesa di L. 300.000.000 che si iscrive in termini di competenza e di cassa rispettivamente per L. 200.000.000 al cap. 05901 e di L. 100.000.000 al cap. 15901,

Per l'utilizzazione da parte dei comuni dei fondi iscritti in bilancio per l'anno 1980 è consentita la deroga dei termini di cui all'art. 4 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 22.

Art. 8.

La numerazione del cap. 05101 di cui alla tabella *B* allegata alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 48, si intende rettificata in 15101.

Art. 9.

In relazione alla formazione del piano di risanamento dell'Istituto autonomo case popolari - I.A.C.P. di Roma ed in attesa della completa formulazione del piano stesso, la Regione anticipa le quote per interessi sui mutui quinquennali che saranno contratti dall'Istituto autonomo case popolari - I.A.C.P. di Roma fino alla concorrenza di annue lire 2.792 milioni per la prima annualità, di lire 2.347 milioni per la seconda annualità, di lire 1.835 milioni per la terza annualità, di lire 1.247 milioni per la quarta annualità e di lire 569 milioni per la quinta annualità.

Alla quantificazione ed alla copertura degli oneri a carico dei vari esercizi finanziari si provvederà con le leggi di approvazione del bilancio regionale per i corrispondenti anni.

Per l'anno 1980 la giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'Istituto autonomo case popolari - I.A.C.P. di Roma la somma di lire 1.000 milioni che viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, al cap. 06203 che si istituisce nel bilancio regionale 1980 con la seguente denominazione:

« Contributo straordinario all'Istituto autonomo case popolari - I.A.C.P. di Roma per oneri finanziari ».

Art. 10.

Il bilancio pluriennale e gli altri allegati al bilancio di previsione dell'anno finanziario 1980 si intendono aggiornati in conformità delle variazioni e disposizioni recate dalla presente legge.

Art. 11.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 12.

L'art. 8 della legge regionale n. 65 del 27 settembre 1978 è cosi integrato:

« *e*) le imprese che svolgono attività classificabili ai sensi delle "classificazioni per categoria di attività economica" dell'Istituto centrale di statistica - ISTAT, nel terzo comma "Industrie manifatturiere", con esclusioni delle attività di riparazione e manutenzione, e nel quarto comma "Industrie delle costruzioni e della installazione di impianti".

Le imprese di cui al comma precedente possono, in fase di prima applicazione, inoltrare domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Art. 13.

Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 65 del 17 giugno 1980 è così sostituito:

« La suddetta somma è iscritta in termini di competenza al cap. 16113 denominato "Contributo in conto capitale alla amministrazione provinciale di Rieti a titolo di concorso nella spesa sostenuta per la realizzazione degli atti e degli elaborati progettuali del tratto di raccordo autostradale Rieti-Terni, ricadente nel territorio laziale" (di nuova istituzione) ».

Art. 14.

L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 6 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 61, si intende applicabile anche agli eventi accaduti dall'inizio dell'anno 1980. All'uopo è consentita la deroga dei termini disposti con l'art. 4 della stessa legge 16 giugno 1980, n. 61.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 gennaio 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 3 gennaio 1981.

(*Omissis*).

(1241)

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1981, n. 5.
Attuazione diritto allo studio universitario.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di assicurare la continuità e lo sviluppo degli interventi a favore degli studenti delle università del Lazio, per permettere l'accesso ai più alti gradi dell'istruzione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale, in attesa dell'approvazione della legge quadro sul diritto allo studio universitario, sono costituite tre commissioni straordinarie relative a:

le Università (1ª e 2ª) degli studi di Roma e l'I.S.E.F. - Istituto superiore di educazione fisica di Roma;

l'Università di Cassino;

l'Università della Tuscia.

Tali commissioni sono così composte:

a) un designato dal presidente della giunta regionale sentiti i rettori dell'università, come presidente;

b) i rettori delle università o loro rappresentanti ed ove non risultassero ancora eletti, il presidente del comitato tecnico-amministrativo o un suo rappresentante;

c) i sindaci delle città sedi delle università o loro rappresentanti;

d) i rappresentanti della regione Lazio già designati al consiglio di amministrazione delle corrispondenti opere universitarie;

e) per le Università di Roma da otto membri designati dal rettore della università di cui quattro studenti, due professori ordinari, un incaricato stabilizzato ed un assistente ordinario;

e_1) per l'Università della Tuscia da tre membri designati dal rettore dell'università o, nel caso esso non risultasse ancora eletto, dal presidente del comitato tecnico-amministrativo di cui due studenti e un professore ordinario; da due membri di cui uno docente ed uno studente designati dall'I.S.E.F. - Istituto superiore di educazione fisica;

e_2) per l'Università di Cassino da tre membri designati dal rettore della medesima università o, ove non risultasse ancora eletto, dal presidente del comitato tecnico-amministrativo, di cui due studenti ed un professore ordinario;

f) tre rappresentanti designati unitariamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale.

I rettori delle università nel procedere alle predette designazioni potranno tener anche conto dei risultati delle ultime elezioni per la costituzione dei consigli.

Le commissioni straordinarie eleggono al loro interno un vice presidente.

I direttori amministrativi delle opere universitarie partecipano alle riunioni delle commissioni straordinarie con voto consultivo ed esercitano la funzione di segretario.

Al presidente della commissione straordinaria di Roma per le opere universitarie di Roma ed I.S.E.F. - Istituto superiore di educazione fisica, è corrisposta una indennità mensile di L. 400.000 comprensiva del rimborso delle spese sostenute per motivi inerenti alla carica; ai presidenti delle commissioni straordinarie delle opere universitarie di Cassino e della Tuscia è corrisposta una indennità mensile di L. 250.000 comprensiva del rimborso delle spese sostenute per motivi inerenti alla carica; ai vice presidenti compete una indennità mensile pari al 50 per cento di quella dei rispettivi presidenti, comprensiva delle spese sostenute per motivi inerenti alla carica; a tutti i componenti della commissione straordinaria compete il trattamento previsto dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60.

Le commissioni straordinarie restano in carica fino all'entrata in vigore della legge prevista dall'art. 4.

Art. 2.

Le deliberazioni delle commissioni straordinarie sono immediatamente trasmesse alla giunta regionale che le approva sentito il parere della competente commissione consiliare permanente.

Art. 3.

Sono sciolti i consigli di amministrazione delle opere universitarie esistenti presso le università statali della Regione.

Art. 4.

La regione Lazio determinerà con legge, da approvarsi entro il 31 marzo 1981:

a) la composizione, la durata, i compiti e le modalità e il funzionamento di un organismo regionale per il coordinamento del diritto allo studio dell'ambito universitario nel rispetto delle esigenze programmatiche regionali;

b) l'assetto istituzionale ed organizzativo per l'attuazione del diritto allo studio universitario nell'ambito regionale;

c) i contenuti di un organico intervento regionale concordato con l'università a favore degli studenti delle università statali e non statali riconosciute che sviluppi sia e in particolare l'erogazione di servizi residenziali, speciali, culturali anche avvalendosi dell'opera degli studenti singoli oppure associati, nelle forme previste dalle leggi vigenti, sia l'erogazione di danaro tramite assegni di studio e prestiti nel quadro di una politica di cooperazione e di integrazione con i servizi affini esistenti nel territorio regionale, nel pieno rispetto delle esigenze programmatiche della Regione stessa;

d) la determinazione dei criteri per l'ammissione ai servizi ed ai benefici, nonché le varie modalità di erogazione, tenendo conto delle diverse condizioni economiche e di merito degli studenti;

e) l'istituzione di un servizio informativo regionale sulle questioni inerenti la situazione occupazionale e gli sbocchi professionali ai fini del necessario orientamento dei giovani che si iscrivano alle università;

f) le modalità di un necessario raccordo tra la tutela del diritto allo studio nella scuola secondaria superiore e nell'università, onde eliminare le barriere sociali che ancora oggi scoraggiano i capaci e meritevoli ad intraprendere gli studi universitari;

g) la regolamentazione delle erogazioni dei servizi e benefici agli studenti stranieri nell'ambito delle leggi statali;

h) gli interventi in favore dei lavoratori studenti per agevolarne la frequenza ai cosi serali organizzati dall'università;

i) gli interventi atti a facilitare l'attivazione da parte delle università di iniziative prese nell'ambito delle centocinquanta ore e l'accesso dei lavoratori alle medesime nell'ambito delle leggi statali;

l) la regolamentazione delle funzioni e delle attività del centro di medicina preventiva « V. del Vecchio » nell'ambito della programmazione sanitaria regionale e nel rispetto delle competenze gestionali proprie dell'U.L.S. - Unità locale sanitaria.

Dell'organismo regionale per il coordinamento del diritto allo studio nell'ambito universitario saranno chiamati a far parte anche i rappresentanti delle opere universitarie delle università non statali esistenti nella Regione, designati dai rispettivi consigli di amministrazione.

Art. 5.

Le commissioni straordinarie provvedono all'amministrazione dei beni e del personale delle trasferite opere universitarie ed adottano tutte le iniziative per l'attuazione e lo sviluppo del diritto allo studio universitario fino all'entrata in vigore della legge prevista dall'art. 4.

Art. 6.

Al personale delle opere universitarie statali con sede presso le università degli studi del Lazio si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti della regione Lazio.

Le disposizioni di cui al precedente comma sono recepite, di volta in volta, in appositi regolamenti organici adottati dagli organi di amministrazione delle opere, con l'introduzione delle sole modifiche necessarie ad adattarle alla diversa struttura organizzativa delle opere stesse.

In sede di prima applicazione della presente legge, il personale appartenente ai ruoli delle opere universitarie con sede presso le università degli studi del Lazio è inquadrato con decorrenza 1° novembre 1979, nell'ordinamento risultante dalla legge di recepimento del contratto nazionale dei dipendenti regionali per il triennio 1979-81, secondo il criterio del maturato economico, sulla base dell'annessa tabella *A* di corrispondenza.

Il maturato economico da prendere in considerazione ai fini dell'inquadramento è quello indicato nell'annessa tabella *B*.

Per il personale assunto in servizio da data successiva al 1° novembre 1979, l'inquadramento decorre da tale data successiva.

Sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche più favorevoli risultanti dall'applicazione di leggi statali delle quali il personale delle opere universitarie sia destinatario.

Qualora al personale delle opere universitarie non si applichi il contratto recepito da leggi per il personale dello Stato relativi al triennio 1979-81, ai dipendenti delle opere viene esteso il contratto dei dipendenti regionali relativo ai medesimo triennio e fatti salvi i benefici economici e giuridici determinati dal contratto stesso.

Art. 7.

Il personale delle opere universitarie statali di Roma ed I.S.E.F. - Istituto superiore di educazione fisica, di Cassino e della Tuscia è iscritto:

ai fini del trattamento pensionistico al C.P.D.E.L. - Cassa pensioni dipendenti enti locali, amministrate dal Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza;

ai fini della erogazione dell'assistenza malattia con lo E.N.P.D.E.D.P. - Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

ai fini del trattamento di fine servizio all'I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali.

Per le modalità di iscrizione, la ripartizione dei relativi oneri e per ogni altro aspetto dei trattamenti di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni vigenti per ciascun istituto.

Le disposizioni di cui al precedente comma entrano in vigore il giorno dell'entrata in vigore della presente legge. Sotto la stessa data le opere devono estinguere le polizze accese presso istituti o società assicuratrici, i quali corrispondono al personale assicurato, tramite le opere, le somme dovute sulla base dei servizi complessivi coperti dalle polizze stesse, ai fini di quiescenza.

Le opere universitarie, sotto la data di cui al comma precedente, devono estinguere, altresì, ogni altro rapporto istituito ai fini previdenziali e dell'indennità di anzianità, corrispondendo agli aventi diritto le somme maturate sino a tale data. Sono fatte salve solo le eventuali iscrizioni ai fini del trattamento di fine servizio presso l'E.N.P.A.S. - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e l'I.N.A.D.E.L. Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali.

Art. 8.

In attesa dell'approvazione della legge prevista dall'art. 4, al fine di assicurare la continuità dell'attività delle opere universitarie di Roma e di Cassino, nonché delle università non statali esistenti nella Regione è autorizzata la spesa per l'anno 1980 di L. 3.000.000.000, di cui almeno L. 100.000.000 per le università non statali, in termini di competenza e di cassa, che viene iscritta al cap. 21332 che si istituisce nel bilancio regionale 1980 con la seguente denominazione: «Attività delle opere universitarie di Roma e Cassino» previo prelevamento della somma di L. 3.000.000.000 dal cap. 21997 dello stesso bilancio 1980 in termini di competenza e di pari somma dal capitolo 28021 in termini di cassa.

L'esercizio finanziario delle opere universitarie per l'anno 1979-80 è protratto fino al 31 dicembre 1980.

Art. 9.

Per le iniziative di particolare urgenza connesse all'esigenza primaria di assicurare l'espansione dell'assistenza abitativa degli studenti fuori sede dell'università di Roma, la Regione si impegna alla spesa di un miliardo di lire aggiuntive rispetto al finanzamento previsto dalla variazione del bilancio dello Stato a seguito del trasferimento di competenze e l'istituzione di un apposito capitolo nel bilancio preventivo dell'anno 1980.

Art. 10.

Il disposto del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1977, n. 217, relativo al conferimento all'Avvocatura dello Stato della rappresentanza in giudizio delle opere universitarie resta in vigore fino a contraria norma legislativa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 gennaio 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'8 gennaio 1981.

(*Omissis*).

(1242)

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1981, n. **6.**

Disposizioni di attuazione dell'art. 41 e della tabella A della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 3 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In sede di concreta applicazione dell'art. 41 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18 e dell'allegata tabella *A*, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

Ai fini della corrispondenza delle carriere di provenienza alle qualifiche funzionali regionali valgono le qualificazioni formali degli ordinamenti di provenienza nonché quelle effettuate dalla Regione in sede di applicazione della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini della individuazione delle qualifiche terminali delle carriere esecutive e di concetto si considerano le qualifiche terminali anche conseguite in applicazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, previste nello sviluppo di carriera dagli ordinamenti di provenienza, purché la carriera si articoli in almeno tre qualifiche. Ove l'ordinamento di provenienza preveda meno di tre qualifiche, per la equiparazione della posizione di provenienza alle qualifiche terminali necessita che il dipendente abbia maturato nella carriera di provenienza, alla data del 10 dicembre 1974, almeno otto anni di servizio.

Ai fini dell'attribuzione al personale proveniente da enti diversi dallo Stato delle qualifiche terminali, ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 — sempreché ne spettino i benefici — nel caso di carriere articolate in un numero di qualifiche pari o superiori al numero di quelle delle corrispondenti carriere statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le qualifiche intermedie si ritengono unificate secondo i criteri di fusione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le qualifiche terminali delle carriere diverse dalle direttive si intendono comunque raggiunte da parte del personale che, alla data del 10 dicembre 1974, abbia maturato nella carriera l'anzianità di almeno otto anni di servizio, ridotti ad anni sette per il personale della carriera di concetto appartenente ai ruoli tecnici.

Per le carriere direttive ai fini dell'equiparazione alla qualifica di direttore aggiunto di divisione necessita un'anzianità nella carriera, alla data del 10 dicembre 1974, di anni quattro e mesi sei, ridotti a tre anni e mesi sei per il personale tecnico.

Le anzianità pregresse maturate al 10 dicembre 1974 si determinano secondo i criteri di cui all'ottavo comma dell'art. 81 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, come modificato dalla legge regionale di pari data n. 21, con le limitazioni previste dal secondo e terzo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 gennaio 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'8 gennaio 1981.

(1243)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1981, n. **1.**

Trasferimenti ad anni successivi, riduzioni e revoche di autorizzazioni di spesa stabilite per l'anno 1979 e anni precedenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 19 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Acquedotti e fognature

Il limite di impegno trentacinquennale di lire 1.000 milioni autorizzato per l'anno 1979 con la legge regionale 18 maggio 1979, n. 20, di approvazione del bilancio del detto anno per la concessione agli enti locali di contributi per le finalità di cui agli articoli 13 e 15 della legge 11 marzo 1968, n. 1090, e successive modificazioni, si intende autorizzato, per le stesse finalità e per lo stesso importo, per l'anno 1980.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell'anno 1979 a carico del cap. 2221104 dello stato di previsione della spesa per l'importo di lire 1.000 milioni, è trasferita, per lo stesso importo, all'anno 2014.

L'onere derivante dal trasferimento di spesa disposto con il precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2014, a fronte della cessazione della spesa di lire 1.000 milioni già autorizzata fino all'anno 2013 e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.

Art. 2.

Opere pubbliche di interesse degli enti locali

Il limite di impegno trentacinquennale di lire 2.000 milioni autorizzato per l'anno 1979 con la legge regionale 18 maggio 1979, n. 20, di approvazione del bilancio del detto anno per la concessione agli enti locali di contributi per le finalità di cui agli articoli 2, 3, 8 e 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, si intende autorizzato, per le stesse finalità e per lo stesso importo, per l'anno 1980.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell'anno 1979 a carico del cap. 2221105 dello stato di previsione della spesa per l'importo di lire 2.000 milioni è trasferita, per lo stesso importo, all'anno 2014.

L'onere derivante dal trasferimento di spesa disposto con il precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2014 a fronte della cessazione della spesa di lire 2.000 milioni già autorizzata fino all'anno 2013 e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.

Art. 3.

Impianti cooperativi

Il limite di impegno ventennale di lire 200 milioni autorizzato per l'anno 1979 con la legge regionale 18 maggio 1979, n. 20, di approvazione del bilancio del detto anno per la concessione di contributi per le finalità di cui all'art. 7 della legge regionale 12 marzo 1975, n. 31, modificato con la legge regionale 9 maggio 1976, n. 9, si intende autorizzato, per le stesse finalità e per lo stesso importo, per l'anno 1980.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente già iscritta nel bilancio dell'anno 1979 a carico del cap. 2513103 dello stato di previsione della spesa per l'importo di lire 200 milioni è trasferita, per lo stesso importo all'anno 1999.

L'onere derivante dal trasferimento di spesa disposto con il precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 1999, a fronte della cessazione della spesa di lire 200 milioni già autorizzata fino all'anno 1998 e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.

Art. 4.

Meccanizzazione agricola

Il limite di impegno quinquennale di lire 400 milioni autorizzato per l'anno 1979 con la legge regionale 23 novembre 1979, n. 40, per la concessione di contributi sui mutui per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole si intende autorizzato, per le stesse finalità e per lo stesso importo, per l'anno 1980.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente già scritta nel bilancio dell'anno 1979 a carico del cap. 2522209 dello stato di previsione della spesa, è trasferita, per lo stesso importo, all'anno 1985.

L'onere derivante dal trasferimento di spesa disposto con il precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 1985, a fronte della cessazione della spesa di lire 400 milioni già autorizzata fino all'anno 1984, e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.

Art. 5.

Incentivazione turistico-alberghiera

Il limite di impegno venticinquennale di lire 100 milioni autorizzato per l'anno 1979 con l'art. 9, primo comma, lettera *b*), della legge regionale 19 maggio 1978, n. 13, per la concessione di contributi sugli interessi dei mutui contratti da proprietari o gestori di alberghi, pensioni e attrezzature extralberghiere per la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento di strutture ricettive, si intende autorizzato, per le stesse finalità e per lo stesso importo, per l'anno 1980.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell'anno 1979 a carico del cap. 2612603 dello stato di previsione della spesa, è trasferita, per lo stesso importo, all'anno 2004.

L'onere derivante dal trasferimento di spesa disposto con il precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2004 a fronte della cessazione della spesa di lire 100 milioni già autorizzata fino all'anno 2003 e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.

Art. 6.

Acquedotti e fognature

I limiti di impegno trentacinquennali di lire 300 milioni, autorizzati per l'anno 1979 rispettivamente con gli articoli 1 e 2 della legge regionale 3 ottobre 1979, n. 33, per la concessione agli enti locali di contributi per le finalità di cui agli articoli 13 e 15 della legge 11 marzo 1968, n. 1090, e successive modificazioni, si intendono autorizzati per le stesse finalità e per gli stessi importi, per l'anno 1980.

Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente, già iscritte nel bilancio 1979 e comprese nello stanziamento del cap. 3221101 dello stato di previsione della spesa per gli importi di lire 100 milioni e lire 300 milioni, sono trasferite, per gli stessi importi all'anno 2014.

L'onere derivante dal trasferimento di spesa disposto con il precedente articolo graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2014 a fronte della cessazione delle spese di lire 100 milioni e lire 300 milioni già autorizzate fino all'anno 2013 e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.

Art. 7.

Opere igieniche e sanitarie

I limiti di impegno trentacinquennali di lire 200 milioni e di lire 500 milioni, autorizzati rispettivamente con gli articoli 4 e 2 della legge regionale 3 ottobre 1979, n. 33, per la concessione agli enti locali di contributi per le finalità di cui agli articoli 1, primo comma, 3, 4, 5 e 6 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazizoni, si intendono autorizzati, per le stesse finalità e per gli stessi importi, per l'anno 1980.

Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente, già iscritte nel bilancio dell'anno 1979 e comprese nello stanziamento del cap. 3221102 dello stato di previsione della spesa per gli importi di lire 200 milioni e di lire 500 milioni sono trasferite per medesimi importi all'anno 2014.

L'onere derivante dal trasferimento di spesa disposto con il precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2014, a fronte della cessazione delle spese di lire 200 milioni e di lire 500 milioni già autorizzate fino all'anno 2013 e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.

Art. 8.

Opere di difesa del litorale marchigiano

Il limite di impegno trentacinquennale di lire 220 milioni autorizzato per l'anno 1979 con l'art. 5 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 33, per la concessione agli enti locali di contributi per le finalità di cui alla legge regionale 16 gennaio 1974, n. 4, si intende autorizzato, per le stesse finalità e per lo stesso importo, per l'anno 1980.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente già iscritta nel bilancio dell'anno 1979 e compresa nello stanziamento del cap. 3224101 dello stato di previsione della spesa per l'importo di lire 220 milioni, è trasferita per lo stesso importo all'anno 2014.

L'onere derivante dal trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio 2014 a fronte della cessazione della spesa di lire 220 milioni già autorizzata fino all'anno 2013 e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.

Art. 9.

Opere di miglioramento fondiario

Il limite di impegno ventennale di lire 715 milioni autorizzato per l'anno 1979 con l'art. 14 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 33, per la concessione di contributi per le finalità di cui all'art. 10 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 21, si intende autorizzato, per le stesse finalità e per lo stesso importo, per l'anno 1980.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente già iscritta nel bilancio dell'anno 1979 a carico del cap. 3522207 per l'importo di lire 715 milioni è trasferita, per lo stesso importo, all'anno 1999.

L'onere derivante dal trasferimento di spese disposto con il precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 1999, a fronte della cessazione della spesa di lire 715 milioni già autorizzata fino all'anno 1998 e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.

Art. 10.
Incentivazione turistico-alberghiera

Il limite di impegno venticinquennale di lire 200 milioni autorizzato per l'anno 1979 con l'art. 16 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 33, per la concessione di contributi per le finalità di cui all'art. 9 della legge regionale 19 maggio 1978, n. 13, si intende autorizzato, per le stesse finalità e per lo stesso importo, per l'anno 1980.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente già iscritta nel bilancio dell'anno 1979 a carico del cap. 3612603 dello stato di previsione della spesa per l'importo di lire 200 milioni è trasferito, per lo stesso importo, all'anno 2004.

L'onere derivante dal trasferimento di spesa disposto con il precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2004, a fronte della cessazione della spesa di lire 200 milioni già autorizzata fino all'anno 2003 e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.

Art. 11.
Disposizioni comuni

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio dell'anno 1979 indicati nei precedenti articoli da 1 a 10 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente derivati dai detti atti o decreti restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni pluriennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:

a) per la decorrenza, dall'anno 1980;

b) per la scadenza all'anno al quale è stata trasferita, per effetto dei detti articoli da 1 a 10, l'annualità relativa all'anno 1979.

Resta ferma ogni altra disposizione di natura sostanziale contenuta nelle leggi di spesa enunziate nei precedenti articoli da 1 a 10, comprese le successive modificazioni ed integrazioni delle medesime.

Le somme relative agli impegni i cui termini di decorrenza sono differiti all'anno 1980 per effetto del primo comma del presente articolo sono depennate d'ufficio dalle scritture relative all'esercizio finanziario 1979 e costituiscono economie di spesa in sede di approvazione del rendiconto generale del detto esercizio.

Art. 12.
Opere igieniche e sanitarie

Il limite di impegno trentacinquennale di L. 106.931.453 autorizzato con l'art. 2 della legge regionale 4 novembre 1978, n. 22, con decorrenza dall'anno 1978 e termine con l'anno 2012, per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui agli articoli 1, primo comma, 3, 4, 5 e 6 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, è ridotto di lire 10.851 in relazione ai minori impegni assunti e resta stabilito in L. 106.920.602, fermi restando i termini di decorrenza e di scadenza.

L'importo della riduzione di L. 10.851 disposta con il comma precedente è portato nelle economie del bilancio dell'anno 1979 a fronte dello stanziamento di competenza del capitolo 3222102 dello stato di previsione della spesa a carico del quale è iscritta la seconda annualità del limite di impegno di cui al precedente comma; è parimenti portato nelle economie del detto bilancio lo stesso importo di L. 10.851 a fronte della corrispondente somma conservata tra i residui passivi dello stesso cap. 3221102, proveniente dall'esercizio 1978 e relativa alla prima annualità del medesimo limite di impegno.

Art. 13.
Acquedotti e fognature

Il limite di impegno trentacinquennale di L. 219.043.878 autorizzato con l'art. 1 della legge regionale 4 novembre 1978, n. 22, con decorrenza dall'anno 1978 e termine con l'anno 2012 per la concessione agli enti locali di contributi per le finalità di cui agli articoli 13 e 15 della legge 11 marzo 1968, n. 1090, e successive modificazioni, è ridotto di L. 7.215.000 in relazione ai minori impegni assunti e resta stabilito in L. 211.128.878, fermi restando i termini di competenza e di scadenza.

L'importo della riduzione di L. 7.915.000 disposta con il comma precedente è portata nelle economie del bilancio dell'anno 1979, a fronte dello stanziamento di competenza del capitolo 3221101 dello stato di previsione della spesa, a carico del quale è iscritta la seconda annualità relativa al limite di impegno di cui al precedente comma; è parimenti portato nelle economie del detto bilancio lo stesso importo di L. 7.915.000 a fronte della corrispondente somma conservata tra i residui passivi dello stesso cap. 3221101 provenienti dall'esercizio 1978 e relativa alla prima annualità del medesimo limite di impegno.

Art. 14.
Incentivazione turistico-alberghiera in zone montane

L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, di variazione al bilancio 1978, relativa al limite di impegno venticinquennale di lire 10 milioni con decorrenza dall'anno 1978 e termine con l'anno 2002 per la concessione di contributi per le finalità di cui alla legge 23 gennaio 1970, n. 26, sull'incentivazione turistico-alberghiera in zone montane, è revocata.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell'anno 1979 a carico del cap. 2612604 dello stato di previsione della spesa per l'importo di lire 10 milioni è portata nelle economie dello stesso bilancio, parimenti portata nelle economie la somma di pari importo conservata nello stesso capitolo del bilancio dell'anno 1979 per residui provenienti dall'esercizio 1978 e relativa alla prima annualità del limite di impegno di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 15.
Opere di edilizia ospedaliera

L'autorizzazione di spesa recata dall'art. 14 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 20, relativa al limite di impegno venticinquennale di lire 1.217 milioni con decorrenza dall'anno 1979 e termine con l'anno 2003 per la concessione di contributi per le finalità di cui alla legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni, è revocata.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente già scritta nel bilancio dell'anno 1979 a carico del cap. 2422106 dello stato di previsione della spesa per l'importo di lire 1.217 milioni è portata nelle economie del detto bilancio.

Negli stati di previsione della spesa dei bilanci degli anni dal 1980 e successivi saranno iscritti stanziamenti per il complessivo importo di lire 30.425 milioni, pari a 25 annualità di lire 1.217 milioni ciascuna, relative alle assegnazioni di fondi dallo Stato a valere sulle disponibilità recate dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni, confluite sul fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per effetto dell'art. 2, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 356; i detti stanziamenti saranno destinati alla concessione di finanziamenti in conto capitale di opere e lavori previsti dalla stessa legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni.

Art. 16.
Mercati all'ingrosso

L'autorizzazione di spesa recata dall'art. 18 della legge regionale 4 novembre 1978, n. 22, relativa al limite di impegno trentacinquennale di lire 12 milioni con decorrenza dall'anno 1978 e termine con l'anno 2012 per la concessione di contributi per le finalità di cui all'art. 2, lettera *a*), della legge regionale 20 marzo 1975, n. 17, e successive modificazioni, è revocata.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente già iscritta nel bilancio dell'anno 1979 a carico del cap. 3621101 dello stato di previsione della spesa per l'importo di lire 12 milioni è portata nelle economie del detto bilancio; è parimenti portata nelle economie la somma di pari importo conservata nello stesso capitolo per residui provenienti dall'esercizio 1978 e relativa alla prima annualità del limite di impegno di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 17.
Revoca di autorizzazione alla contrazione di mutui passivi

Le disposizioni contenute nelle leggi regionali appresso elencate, autorizzative alla contrazione di mutui passivi per i controindicati importi e finalità, sono abrogate:

a) legge regionale 8 luglio 1974, n. 4, art. 2, per la concessione agli enti locali di contributi in capitale per la realizzazione di opere stradali, per lire 2.100 milioni;

b) legge regionale 3 agosto 1975, n. 4, art. 3, lettera *a*), per la costruzione di asili nido, per lire 2.800 milioni;

c) legge regionale 13 marzo 1975, n. 1, art. 6, per interventi straordinari per la valorizzazione, salvaguardia e organizzazione del territorio agricolo, per lire 2.200 milioni;

d) legge regionale 20 marzo 1975, n. 17, art. 8, modificata con la legge regionale 30 marzo 1975, n. 21, per la realizzazione di un programma di elettrificazione rurale, per lire 2.100 milioni.

Gli stanziamenti relativi al servizio di ammortamento dei mutui di cui al comma precedente iscritti nel bilancio per l'anno 1979 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del detto anno per gli importi controindicati:

cap. 3720001 L. 110.000.000;
cap. 3720002 L. 205.000.000;
cap. 3720003 L. 102.500.000;
cap. 3720004 L. 100.000.000;
cap. 3830001 L. 59.700.000;
cap. 3830002 L. 105.000.000;
cap. 3830003 L. 58.000.000;
cap. 3830004 L. 54.000.000,

costituiscono economie di spesa dello stesso bilancio.

Art. 18.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche ed ha effetto dal 31 dicembre 1979.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 12 gennaio 1981

MASSI

(1293)

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1981, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del 2 febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 70 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 1981, secondo gli stati di previsione e relative note di variazione e con le modalità stabilite nella proposta di legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1981 presentata al consiglio regionale il 30 dicembre 1980, fino al 31 marzo 1981.

Per le spese la cui quantificazione, a norma degli articoli 22, 23 e 24 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è demandata alla legge di bilancio per l'anno 1981, l'autorizzazione è limitata a tre dodicesimi dello stanziamento di ogni capitolo, ovvero nei limiti della maggiore somma, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno di pagamento frazionato.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 2 febbraio 1981

MASSI

(1294)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	**L. 60.000**
Semestrale	**L. 33.000**
Un fascicolo	**L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	**L. 22.000**
Semestrale	**L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	**L. 52.000**
Semestrale	**L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810710)